



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17/2025

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALL'ART. 1, COMMI 636 E 637, DELLA LEGGE 30/12/2024, N. 207,
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA E DI RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI
STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A
PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 09,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	LONGARELLI Silvia	Assessore		X
		TOTALI	2	1

Con l'intervento e l'opera del Dr. Fabio AMELOTTI – Vice Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948;
- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza;
- in applicazione del principio dello ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08 aprile 1991 con la quale si definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza;

PRESO ATTO CHE:

- la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007
- la cittadinanza iure sanguinis comporta un procedimento molto articolato e complesso previa iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) e dimostrazione che si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale;
- la complessità del procedimento prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

VISTI i commi 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), che testualmente prevedono:

"636. I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e dal nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.*

CONSIDERATO che:

- le ricerche d'archivio, per la definizione degli estratti e dei certificati storici di atti di stato civile formati da oltre un secolo, comportano un notevole aggravio di lavoro per il personale dipendente;
- tale mole di lavoro genera un considerevole dispendio di risorse umane ed economiche;
- la complessità delle procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana impone un notevole impegno di risorse umane e materiali, ragion per cui appare corretto e coerente determinare l'importo di un congruo contributo di compartecipazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto del Comune di Giarole;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto premesso e specificato in narrativa che qui si intende riportato e trascritto,

DI ISTITUIRE il contributo di cui all'art. 1, comma 636, della L. 207/2024 riferito alle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, di importo pari ad € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne. La presente disposizione non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;

DI ISTITUIRE il contributo di cui all'art. 1, comma 637, della L. 207/2024 riferito alle richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura di € 300,00 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e dal nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo è ridotto ad € 150,00 per ogni atto. Le suddette richieste, a pena di improcedibilità, dovranno essere motivate e corredate da copia di un documento d'identità del richiedente. Non sono assoggettate ad alcun contributo le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;

DI DARE ATTO che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande saranno considerate improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compresa la corretta informazione al cittadino.

Successivamente, a voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai sensi della normativa vigente.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PAVESE Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 25/02/2025 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 25/02/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 15/02/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 25/02/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AMELOTTI Dott. Fabio